

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 126 DEL 24/06/2022**

OGGETTO

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PP23 IN COMUNE DI ALBINEA. ESAME AI SENSI DELL'ART. 5 LR 19/2008 E VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 4 DEL D.LGS. 152/2006

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il Comune di Albinea ha inviato alla Provincia gli elaborati costitutivi del Piano Particolareggiato residenziale di iniziativa pubblica PP23 sito in via Vittorio Emanuele II nel capoluogo, adottato con DGC n. 148 del 21/12/2021, comprensivi del Rapporto ambientale preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, atti pervenuti in data 20/01/2022 prot. 1531 - 2/2022 ed integrati il 13/05/2022 prot. 12569 – 2/2022;

DATO ATTO che:

- per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale degli stessi e delle loro varianti, i Piani Attuativi (PP) non in variante al PRG sono soggetti alla Verifica di assoggettabilità alla VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006) ed alla verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio (art. 5 LR 19/2008);
- il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini, che ha predisposto l'istruttoria del Piano in esame;

CONSTATATO che dal Rapporto ambientale preliminare allegato al presente Piano Particolareggiato PP23 e dagli elaborati progettuali emerge che:

- il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica PP23 interessa un'area inedificata di 19.457 mq posta a nord del centro abitato di Albinea lungo la SP 25; l'area è delimitata a sud e ovest dal Rio Arianna, mentre a nord confina con l'edificato residenziale di via Simonazzi, ad est, oltre la SP 25 (via Vittorio Emanuele II), si trova un'area dismessa individuata dal PRG come Piano Particolareggiato PP25;
- il progetto prevede la realizzazione di nuovo quartiere residenziale composto da 13 lotti per un massimo di 24 alloggi; la superficie fondiaria pari a 13.472 mq è comprensiva di circa 2.729 mq di superficie privata non recintabile lungo il Rio Arianna dove è presente un'area boscata individuata e tutelata dal PTCP e vincolata dal D.Lgs 42/2004;
- la distanza tra le recinzioni dei lotti e il corso d'acqua varia dai 10 ai 20 metri, ad eccezione del lotto a sud est che si avvicina a 9,70 metri; la distanza tra le stesse recinzioni e l'area boscata varia per la maggior parte tra i 4 e i 5 metri;
- l'Amministrazione Comunale ha stipulato un Accordo coi privati propedeutico all'attuazione del PP 23, dove gli attuatori si impegnano a realizzare percorsi ciclopedonali, anche fuori comparto, che collegano via Vittorio Emanuele a via Il Giugno e raccordano via Simonazzi a nord con il marciapiede lungo la provinciale a sud; si impegnano altresì a cedere le aree necessarie per la realizzazione della rotatoria di accesso, che verrà però realizzata dagli attuatori del PP25 posto ad est del comparto oltre la SP25;
- con riferimento alla mobilità e al traffico, nel Rapporto ambientale preliminare si ritiene che l'attuazione dell'intervento non determini condizioni di incremento dei flussi veicolari tali da generare criticità lungo la SP 25, si evidenzia il potenziamento della rete ciclopedonale e l'esistenza delle fermate del trasporto pubblico locale;
- nell'area sono presenti tutte le reti tecnologiche, si prevede la realizzazione di fognature separate per le acque bianche e le acque nere e misure di riutilizzo delle

- acque meteoriche;
- gli elaborati sono comprensivi di valutazione previsionale di clima acustico, relazione geologica e relazione idraulica;

VISTI:

- il parere della Dott. Barbara Casoli responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 15/06/2022 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008, ad esito favorevole;
- il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia, prot. n. PG/2021/171681 dell'08/11/2021, ad esito favorevole condizionato;
- il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 142841/2021 del 15/11/2021, ad esito favorevole condizionato;
- il parere del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 2021U0023623 del 07/12/2021, ad esito favorevole;
- il parere di IRETI, prot. n. R021181-2021-P del 22/10/2021, favorevole per le opere fognarie in progetto con approvazione degli allacciamenti e scarichi in pubblica fognatura delle reti acque bianche e acque nere;
- il Rapporto istruttorio di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, prot. PG/2022/0101766 del 20/06/2022, che ritiene non emergono effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PP qualora siano rispettate specifiche condizioni,

CONSIDERATO che, sentito il Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio di questa Provincia, il Responsabile del Procedimento propone:

- di escludere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica PP23 in Comune di Albinea dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto non si prevedono effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dalla sua attuazione, a condizione che sia osservato quanto segue:
 - dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni riportate nei sopra citati pareri di:
 - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, prot. n. PG/2021/171681 dell'08/11/2021 che detta prescrizioni tecniche riguardanti il sistema fognario e chiede il rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici in relazione alla realizzazione della Cabina MT/BT ;
 - Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia prot. n. 142841/2021 del 15/11/2021 che chiede: di collegare alla rete fognaria la piazzola della raccolta differenziata rifiuti, di garantire l'accesso alle aree verdi anche per le fasce più deboli della popolazione, di realizzare ogni opera interferente col sottosuolo con gli accorgimenti necessari per evitare emungimenti idrici incontrollati; nel parere si ricordano inoltre buone pratiche per la

realizzazione dei percorsi esterni in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti sulle barriere architettoniche”;

- rilevato che, diversamente da quanto riportato negli elaborati di PP, nell'Atto di Accordo con il Comune si stabilisce che la realizzazione della rotatoria di accesso dalla Provinciale è a carico del comparto attuativo posto dall'altro lato della strada (PP25), senza che siano stabiliti tempi di realizzazione, si richiede di valutare l'effettiva realizzabilità della rotatoria nei tempi richiesti per l'attuazione degli interventi privati del PP23, tenendo conto della tempistica ristretta per l'attuazione che impone la LR 24/2017, o in alternativa che sia studiata una soluzione progettuale per l'accesso al comparto in esame che garantisca le necessarie condizioni di visibilità e sicurezza in entrata/uscita dall'area; si ricorda comunque che l'accesso dalla citata viabilità provinciale dovrà essere oggetto di validazione e concessione da parte della Provincia di Reggio Emilia,
 - nel rammentare l'obbligo di conservazione della fascia boscata tutelata dal PTCP e dal Codice del paesaggio, si raccomanda di allontanare il più possibile le recinzioni soprattutto nella porzione sud – est dove si avvicinano maggiormente sia al bosco che al corso d'acqua;
 - per quanto riguarda la pericolosità idraulica, poiché l'intervento in progetto ricade in un'area perimetrata a pericolosità P2-M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità) dell'ambito Reticolo Secondario di Pianura si chiede di integrare l'art. 7.1 delle norme di attuazione del PP prevedendo una specifica valutazione, in fase di progettazione esecutiva, della necessità di adottare eventuali misure di riduzione della vulnerabilità e accorgimenti tecnici da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali (cfr. par. 5.2 D.G.R. n. 1300/2016).
- di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;
 - di rammentare che la nuova legge urbanistica regionale consente di dare parziale attuazione alle previsioni dei Piani vigenti in attesa della elaborazione del nuovo PUG, ma stabilisce termini perentori per la loro attuazione e in particolare l'art. 4 comma 5 della LR 24/2017 “Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti” prevede che la convenzione debba essere stipulata entro 6 anni dall'entrata in vigore della stessa LR 24/2017 (1° gennaio 2018) e che debba stabilire termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti allo scopo di assicurare l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi e la loro celere conclusione;

CONSIDERATO INOLTRE che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;

- in attuazione del “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’urbanistica”, sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli.

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

di escludere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica PP23 in Comune di Albinea dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto non si prevedono effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dalla sua attuazione, a condizione che sia osservato quanto indicato nel precedente CONSIDERATO;

di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

DI DARE ATTO che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’urbanistica”, sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli.
- l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- Rapporto istruttorio Arpae SAC;
- Allegato pareri Enti;

- Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 24/06/2022

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma